P E R

D. NICOLA CAPUTO

C O N T R O

L' ILLUSTRE MARCHESE D. MATTEO RUOTI

NELLA REGIA CAMERA DELLA SOMMARIA

Commissario degnissimo il Signor Presidente
D. VINCENZO SANSEVERINO.

BIBLIOTECA NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE III" NAPOLI

J. M. J.

D. Nicola Caputo, per cui scrivo la presente memoria, ebbe un posto ne' Regj Lotti, e propriamente quello disegnato col n. 44.. Essendo egli fornito di sufficiente corredo di beni di fortuna, ed esercitando eziandio altre professioni di maggior profitto con onestà, e decoro, non fu mai nelle penose circostanze di profittare col danno del Fisco, nè diede mai occasione di doglianze per la sua condotta. Nel 1792 era Ispettore de' Regj Lotti il defunto Marchese Presidente Ruoti: cotesto uomo avea delle eccellenti qualità, ma talvolta soverchiamente caldo non potevasegli resistere, ancorchè la ragione non fosse dal canto suo. Talun altre volte poi dopo qualche tempo si lasciava pregare, e persuadere, ed allora diventava ragionevole. Ma bisognava aspettare il momento propizio, in cui era al caso d' ascoltare a sangue freddo le placide voci di una tranquilla ragione. In quell' anno (in luglio) ci fu persona, che gli fece intendere, che il Dottor Caputo per reste delle estrazioni passate risultava debitore in somme rilevanti. Tanto bastò per accendere l' animo fervido dell' Ispettore, il quale avendo chiamato immantinente il Dottor Caputo obbligò lui a sottoscrivere un' obbligo per duc. 309. quanti disse risultar di residuo nelle passate estrazioni; e ciò coll' obbligo *in solidum* di D. Salvatore Breglia.. Cedè alla necessità il Dottor Caputo. E chi avrebbe resistito all' umor dispotico

ed imperioso del Marchese Ruoti ? Si lusingava il Caputo, che quando egli era al caso d'ascoltare con animo freddo, e posato la verità, si sarebbe avveduto del passo irregolare, ed avrebbelo rettificato. Ma l'affare non andò così, ed il Dottor Caputo al maturo dovè pagare a suo malincuore quel, che se gli era fatto promettere nell'obbliganza.

Continuò dunque per molti anni il Dottor Caputo ad avere il posto per altri anni dodici circa, ed egli in ciascuna estrazione pareggiando gl'introiti co'discarichi riportava dall'Impresa i biglietti di saldo, che contestavano, ch'egli non era debitore d'alcuna somma per causa del Lotto. Finalmente piacque gli disfarsi di questo impiego d'assai scarso profitto per lui, ed era lieto di non rimanere alcuno avanzo di debito, onde potesse temere molestia. Ma morto il Presidente Ruoti sursero delle dispute tra il di lui erede attual Marchese D. Matteo ed il Cassiere Cestari. Questi per ordine del Marchese diceva aver fatti de'pagamenti, e chiedeva esserne rifatto. Tra le partite, che si contendevano, vi era quella di duc. 286., che il Cassiere diceva avere introitato a vuoto dalli Postieri. Queste brighe furon convenute con un'istrumento, in vigor del quale stabilirono i di loro interessi, e sopirono le contese. Allora fu che venne in idea al Marchese Ruoti di suscitare una pretenzione contro D.Nicola Caputo.Avendo avuto notizia dell'obbligo de 30. Luglio 1792. ne dimandò l'incusa contro il Caputo, ed il Breglia; ma costoro colle partite di Banco ne accertarono il pagamento. Credevano tratto d'inganno l'avversario, ma questi variando linguaggio cominciò a dire, che il debito del Caputo risultava dalle antecedenti estrazioni; ed egli seppe così bene, e con tanta franchezza abbellire la sua posizione, che il Presidente Commessario D. Vincenzo Sanseverino credendo ben appoggiato il credito ordinò che il Caputo ne avesse fatto deposito. Ma di tal decreto essendosi prodotto il richiamò nel Tribunal della Camera, il Dot-

tor Caputo fece rilevare la stranezza delle dimande dell'attual Marchese Ruoti; per lo che la saviezza del Tribunale credè, che appena le pretensioni del Ruoti meritavano un termine ordinario, a cui fu la causa sommessa. Il termine già si è compilato. Le pruove del Marchese Ruoti lungi di dar forze, e vigore alla sua intrapresa, non servono che a discreditarla. Noi a difesa del Dottor Caputo dimostreremo, che la sua azione lungi di aver sostegno di dritto, è tutta vana, e temeraria; al che ora ci accingiamo.

CAP. UNICO.

Si dimostra vana, temeraria, ed illegale l' azione istituita dal Marchese Ruoti contro D. Nicola Caputo.

A Dimostrare, che la pretensione svegliata dall' Illustre Marchese D. Matteo Ruoti contra il nostro cliente D. Nicola Caputo sia un sogno senza realità, e che anzi contiene una manifesta calunnia, noi abbiamo tali, e tante pruove, e dimostrazioni, che di ciò convincono, che l' abbondanza istessa ci fa dubbiosi, se di tutte dobbiam fare uso, o pure valerci di alcune soltanto con giudiziosa scelta, e sensata. Tanto n'è evidente la ragione del nostro cliente, che per mille lati, e mille vie si riconosce la contraria intrapresa temeraria, ed azzardata. Noi adunque non facciamo che accennare alcuni argomenti i più saldi, e poderosi, i quali valutati colle regole del dritto ci persuaderanno compiutamente, quanto sia strana, ed esorbitante la contraria idea.

Il Marchese Ruoti ha prodotto due certificati, in un de' quali si fa risultare D. Nicola Caputo debitore nella somma di duc. 642 per tre estrazioni, di cui ecco il prospetto, che mettiamo in punto di veduta.

Primo certificato.

Estrazioni	Debito
16. Feb. 1792	43. 13.
29. Mag. 1792	269. 28.
10. Mag. 1792	30. 48.
	342. 89.

Con un' altro certificato si dice Caputo debitore di ducati 652. 65. nel modo seguente

Secondo certificato.

Estrazioni	Debito
12. Genn. 1792	155. 24.
16. Febb. 1792	197. 65.
29. Mar. 1792	269. 28.
10. Mag. 1792	30. 48.
	652. 65.

Or è vero, e genuino sì fatto debito? Può dirsi che abbia almeno aria alcuna plausibile di verisimiglianza? E come potremmo noi ciò affermare a fronte delle Reali istruzioni regolatrici del Lotto? Quivi è prescritto, che i postieri sono obbligati a riporre nell' archivio della Regia Impresa i rispettivi libretti originali del giuoco, e da essi i Razionali incaricati rilevano il debito di ciascuno per cagione dell' introito fatto. Tale introito i postieri sono obbligati discaricare nel modo seguente. Essi hanno l' obbligo di pagare al Cassiere tutto il contante esatto da giuocatori, e ne riscuotono un ricevo delle rispettive somme. Tali ricevi si recano a' Razionali, i quali ne prendono ragione a fronte dell'

dell'introito fatto dal postiere. Sotto questo conto istesso i Razionali disegnano le quantità pagate a giuocatori per le vincite fatte, le quali debbonsi giustificare cogli *accertati*, o sia con biglietti di vincita, che i postieri esibiscono a' Razionali. Si diffalcano altresì dall'introito le quantità restituite a giuocatori per causa di storno, e finalmente si nota la provisione dovuta per ciascuna estrazione. Se con tali discarichi si pareggia l'introito fatto dal postiere, gli si da un biglietto di sicurezza che dicesi il *saldo*, il che contiene una solenne dichiarazione, che il postiere di nulla è debitore. Sì fatta scrittura passa a rivista di altri uffiziali detti *revisori*, i quali hanno l'incarico di corriggere que' piccioli errori di somme, ne' quali per avventura son caduti i Razionali; e tali sviste soglion essere di sì picciolo oggetto, che il più delle volte non oltrepassano i grani, e i carlini. Fatte queste operazioni, se nel pareggiarsi i discarichi con gl'introiti, alcun postiere risulta debitore di soli ducati *cinquanta*, per legge dell' Impresa se gli permette che continui a ricevere il giuoco, ma a legge espressa, che otto giorni prima di tirarsi la vegnente estrazione, egli debba tutta la resta soddisfare; e se mai a ciò il postiere non adempia esattamente, egli soggiace alla pena di chiudersegli il posto, e riman sospeso d' impiego.

Questo unico regolamento del giuoco del Lotto basterebbe ad accusare di esorbitanza la dimanda del Marchese Ruoti. Se tale è la legge del Lotto, che ove alcun postiere risulti debitore al di là de' duc. 50. dee rimanere sul momento sospeso d' impiego, se ove tal somma non oltrepassa, si aspetta che la soddisfi sino alla nuova estrazione, e non oltre. Come va, che il Dottor Caputo risultando fino a Maggio 1792 debitore di summe si rilevanti quante ora se ne pretendono, nessun di ciò s' è querelato, ed egli ha continuato placidamente l'esercizio di suo impiego per tanti anni avvenire, e fino che non gli piacque spontaneamente

disfarsene ? Come può intendersi questa singolarità, che urta colle leggi fondamentali dell' Impresa, e si oppone a quelle norme direttrici, che una savia e regolare economia ha non solo insinuate, ma solennemente prescritte ?

Ripiglia però qui accortamente il sagace avversario. Fu questa, egli dice, una facilità, ed una condiscendenza, che per buona grazia del morto delegato Marchese Ruoti godean talvolta i postieri. Bella maniera di uscir d'impaccio ! E sarà mai comportevole in faccia alla disciplina vegliante del nostro governo il dire, che contro l'espresso divieto delle leggi fondamentali del giuoco, il Marchese Ruoti si arrischiava di trasgredirle in grazia de' postieri ? E sarà mai tollerabile, che il di lui erede poco rispettoso alla memoria del defunto al cospetto d'un Magistrato grave, e severo osi ciò coraggiosamente sostenere ? Per legge non merita ascolto colui il quale *allegat propriam turpitudinem*, e molto più colui, che se ne fa scudo, e difesa in sostegno della sua intenzione.

Or il Marchese Ruoti per sostenere l'idea del suo presunto credito, ha la tracotanza di tenere questo linguaggio. Il defunto delegato Marchese Ruoti a dispetto delle regole fondamentali del Lotto, e contro l'espresso divieto delle Reali istruzioni permetteva al Dottor Caputo continuare l'esercizio dell'impiego di Postiere, malgrado il debito di più centinaja, di cui risultava debitore per causa di giuoco colla Regia Corte. E vi può essere linguaggio più immorale, ed indecente ? Dunque colui che per necessità della carica era obbligato a custodire l'osservanza delle Reali istruzioni, egli per insana facilità le conculcava. Questa è la taccia vituperosa, che l'attual Marchese Ruoti attribuisce al defunto Marchese delegato, di cui si dice erede. Ma la legge ciò non permette, e tutti gli scrittori convengono, che laddove taluno appoggia la sua intenzione *allegando suam turpitudinem*, non merita ascol-

ascolto dalla gravità del Magistrato. *An enim jus civile faveat improbitati ejus, qui non modo faciat dolo malo, sed ea insuper sit impudentia, ut non timeat in judicio bonæ fidei suam ipse allegare turpitudinem? absit; ejus igitur causam instaurare grave est* (1). Così con maestosa gravità il Nood ammonisce.

Questa sola riflessione basterebbe a convincere di stranezza ed irregolarità la dimanda del Marchese Ruoti; ma a noi piace procedere più oltre, ed indagare il merito intrinseco del presunto credito che si chiede.

Il Marchese Ruoti, che in qualità di Delegato credeva esser tutto, comandando le feste a suo talento, a 30. Luglio del 1792 astrinse D. Nicola Caputo con abuso del suo potere ad obbligarsi *in solidum* con D. Salvatore Breglia nella somma di ducati 309. e grana 76. per *resta* (quivi si disse) *delle passate estrazioni*. Si prescinda per ora, se legitima fusse stata si fatta obbliganza per parte d'un' inferiore, che riceve la legge da un Superiore, che non amava incontrare alcuna resistenza. Atteniamoci a tale obbliganza. Che risulta da essa? Risulta certamente, che in quella epoca la resta del giuoco del postiere Caputo era ridotta a ducati 309. e grana 76. Chi dice resta, dice e confessa soddisfazione del dippiù. Se il mio debito p. e. è 1000., e Cajo mio creditore confessa che il residuo del mio debito sia 100., questa sua confessione importa altresì un' attestazione solenne, che gli altri ducati 900. eran già soddisfatti. Se dell' esercito de' Romani nella battaglia di Canne rimasero vivi 200., è necessaria la conseguenza, che tutti gli altri perirono sul campo. Se dunque a 30. Luglio del 1792. il debito estrazionale del Dott. Caputo era ridotto a duc. 309. è indubitata la conseguenza, che qualunque altro fusse stato prima, trovavasi allora già soddisfatto. E qual mai sottil

(1) *Nood. de forma emendandi doli mali cap. IX. Tom. II. Oper: Edit. Neap. fol.* 83. *col.* 2.

ragionatore sofisticando potrebbe contendere questa necessaria, ed indubitata conseguenza? Si fingan dunque pur veri, e sicuri que' due contradittorii, inverisimili, e fallaci certificati, l'un de' quali fa rimontare il presunto debito del Dottor Caputo a ducati 659., qual sugo potrebbe rilevarne il mio avversario? Se questi certificati additano un debito anteriore all'epoca di Luglio del 1792.; se questo debito a Luglio dell'anno stesso era ridotto alla resta di ducati 309., se la logica non fallisce, è sicura la conseguenza, che tutto il dippiù del preteso debito era stato già soddisfatto. Or come potrebbe ora l'erede del Marchese Ruoti con fronte serena affermare, che vi era altro residuo di più? Dopo quella solenne dichiarazione contenuta in quell'obbligo, chi potrebbe più andar indagando, se l'avanzo del debito del Dottor Caputo era maggiore, o minore? Chi potrebbe avere la temerità di dire, che sappia tali fatti meglio dello stesso Delegato Ruoti, che dovè certamente istruirsene allor che fù quella cautela a suo favore congegnata? Qual ragione vi sarebbe di dipartirci dall' attestazione solenne contenuta in quella obbliganza? La legge nol permette. Così l'Imperadore Giustiniano: *Generaliter sancimus, ut si quid in scriptis cautum fuerit pro quibuscumque pecuniis ex antecedenti caussa specialiter promissor edixerit, non jam ei licentia sit causæ probationem stipulatorem exigere, cum suis confessionibus acquiescere debeat: nisi certe ipse e contrario per apertissima rerum argumenta scriptis inserta, religionem judicis possit instruere, quod in alium quemquam modum, et non in eum, quem cautio perhibet, negotium subsecutum sit. Nimis enim indignum esse judicamus, quod sua quisque voce dilucide protestatus est, id in eundem casum infirmare, testimonioque proprio resistere.* In fatti come mai può concepirsi, che l'ispettore Ruoti, il quale nel dì 30. Luglio dell'anno 1792 fece formare al Caputo il carico per duc. 309. 76., se oltre a questa somma il Caputo fusse rimasto debitore d'altra somma, non l'a-

avreb-

vrebbe compresa in quella obbliganza? Per qual principio si potrebbe intendere cotesta indulgenza? Se si trattava di tirare una linea di marcazione, che fissava il debito del postiere Caputo, e ne assicurava il pagamento, perchè far ciò per una parte, e non pel tutto? E come potrebbe intendersi cotesta stranezza, se la formola dell'obbliganza sta spiegata in termini generali, ed indefiniti, che niente eccettua, e niente esclude? Quell'obbligo addita, che tirati i conti di ciò che dovea il Caputo, e delle somme da esso lui sodisfatte, l'avanzo del suo debito a 30. Luglio di quell'anno 1792. ascendeva a duc. 309. 76. Non par che potrebbe ora l'erede del Marchese Ruoti con vane dicerie arrischiarsi a dir l'opposto. Come potrebbe egli rigettar la fede di una dichiarazione del defunto, la di cui persona egli rappresenta? *nimis indignum judicamus quod sua quisque voce dilucide protestatus est*, Giustiniano gli fa sapere, *id in eumdem casum infirmare, testimonioque proprio resistere*.

Nè l'avversario potrà molto contare su que' certificati, che si veggon prodotti negli atti. Imperciocchè oltre alle additate considerazioni, le quali fan vedere quanto poco sian da valutarsi, vi concorre eziandio che essi sono contradittorii, e dissimili tra loro. In un de' certificati si afferma il Caputo debitore per l'estrazione de' 16. Febrajo 1792. nella somma di duc. 197. 65.; mentre nell'altro si porta debitore per la stessa estrazione in duc. 43. 13. A chi dunque dobbiam noi prestar fede? La legge comanda, che in tali contrarietà non si abbia conto nè dell'uno, nè dell'altro: *scripturæ diversæ, fidem sibi invicem derogantes, ab una eademque parte prolatæ, nihil firmitatis habere poterunt* (1). Con sommo accorgimento la legge vieta, che si dia fede a quelle scritture, che contradicendosi l'un l'altra, nulla con-

(1) *L.* 14. *Cod. de fide instrum.*

contener possono di vero, e nulla in fatti concludono. Non pare dunque, che si debba menar tanto rumore per queste vituperose cartoccie, che la legge niente valuta.

Ma chi non vede, che l'attual Marchese Ruoti D. Matteo vuole assolutamente trar profitto della sorpresa? Egli ne' primi albori del presente giudizio indrizzò la sua azione contro D. Nicola Caputo nel Tribunale della Regia Camera per lo pagamento di duc. 509. e gr. 76. in vigore dell' anzidetta obbliganza sottoscritta da lui, e da D.Salvatore Breglia, ed a vista della sua dimanda a dì 11. Agosto 1802. ottenne decreto d' intimarsi i presunti debitori *ad dicendum causam quare* &c.. La sorpresa non riuscì. Il Dottor Caputo con due partite di Banco dimostrò ampiamente la soddisfazione dell' obbligo. Quindi a vista di ciò cambiando linguaggio si congegnarono que' certificati per far vedere il debito contenuto nell' obbliganza diverso da ciò che si pretendea. Nella serietà de' giudizj però non sono comportevoli cotesti infelici ritornelli. Questa fluttuazione di dimande fa vedere a chi ha buon senso, quanto sian fallaci le posizioni dell'avversario, ch' egli stesso non sapendo *ubi figat pedes*, va ondeggiando tra le diverse posizioni, che la sua fantasia li suggerisce per fermarsi là, ove crede meglio confacente a' suoi disegni. Or qual più sicuro segnale della fallacia delle sue voci?

Ma non son queste soltanto le pruove dimostrative dell' esorbitanza delle dimande del Marchese Ruoti, altre, e del pari poderose, ed invitte rilevano lo stesso. Ed eccoci allo sviluppo della legal dimostrazione.

Il mio cliente per condurre al più alto lume della morale evidenza la sua ragione, e la fallacia degli assunti dell'avversario, ha prodotti i biglietti di *saldo* per le quattro estrazioni, donde si vuole che scaturisse il presunto suo debito; e tali documenti sottoscritti da Razionali incaricati fan vedere, che in ciascuna delle divisate estrazioni il Dottor Caputo di nulla risultava de-

(.) bi-

bitore. Cotesti biglietti producono la piena sicurezza a favore del Dottor Caputo, per cui non dee affatto soffrire alcuna molestia. Questi documenti diretti a giustificare la soddisfazione già seguita, devono per legge produrre la quiete, e la tranquillità, senza che temer possa colui, che li ha ricevuto di dover esser sommesso a nuovo esame, e disciframento di partite.

La serietà con cui si maneggiano gl'interessi fiscali, non permette che colui il quale esercitando un pubblico impiego di fiscale azienda, laddove una volta ha ricevuto biglietto di sicurezza, o quietanza, possa essere più astretto a riesame di partite, o nuovi conteggi. Egli (dice la legge) una volta ch'è stato rimandato libero, ed assoluto, deve essere lieto per lo biglietto di sicurezza ottenuto, *nec licet in posterum rationes refricare*. Egli deve allora gustare quella dolce tranquillità, che conviene agli onesti cittadini. Sotto l'ombra di un placido governo deve gelosamente allontanarsi da ogni ramo di amministrazion fiscale tuttocciò, che può indurre la infausta idea d'ingordigia, o di estorsione. Quindi la legge presume ed ha ragion di presumerlo, che laddove siasi dato fuori cotal biglietto di sicurezza, siesi ciò fatto ad occhi veggenti dopo essersi posatamente poste in esame, e discusse tutte le partite. Così gravemente stabilisce un rescritto dell'Imperador Teodosio: *semel securitatem de refusione munerum emissam, ab alio judice non liceat refricari: & ideo spectabilitas tua saluberrimæ ac justissimæ præceptionis formam secuta, prohibebit in posterum eos ad discussionem transacti muneris constringi, quos claruit accepta securitatis prosperitate lætari* (1). Ed altrove sta determinato, che quando taluno esibisce l'apoche, ed i ricivi di tre pagamenti consecutivi contenenti il saldo, non può per tutto l'antecedente essere astretto ad altro dippiù, nè deve

(1) *L. 2. C. de apochis publicis.*

ve egli essere obligato ad esibire le quietanze antecedenti, presumendo la legge con salda ragione, che tutto l'antecedente sia rimasto pareggiato, e soddisfatto. Ascoltiamo quest' autorevol determinazione. *Quicunque de provincialibus, & collatoribus decursa posthac quantolibet annorum numero, cum probatio aliqua ab eo tributariæ locationis exposcitur, si trium cohærentium sibi annorum apochas securitatesque protulerit, superiorum temporum apochas non cogatur ostendere, neque de præterito ad illationem functionis tributariæ coerceatur, nisi forte aut curialis, aut quicunque apparitor, vel optio, vel actuarius, vel quilibet publici debiti exactor sive compulsor possessorum vel collatorum habuerit cautionem: aut id quod reposcit, deberi sibi manifesta gestorum adsertione patefecerit* (1).

Non è da omettere che giusta la posizione dell' avversario D. Niccola Caputo riscuoteva i biglietti di sicurezza *sub spe futuræ numerationis*. In sostanza oppone l' avversario, che per effetto di una assoluta autorità del fu Marchese Ruoti Ispettore de' Regj Lotti, siffatti biglietti di saldo si faceano per condiscendenza, e facilità dello stesso Marchese Ruoti nella lusinga che si sarebbe adempiuta alla soddisfazione delle feste, di cui in ciascuna estrazione rimanea debitore il Dottor Caputo. Or egli è sicuro, che codesta eccezione *non numeratæ pecuniæ* avverso le apoche *de recepto*, non si ammette giammai ne' debiti nascenti da amministrazion fiscale, e quando pur non si trattasse di fiscale amministrazione, e fossimo tra' privati, e privati, pure detta eccezione non si ammette, se non che tra lo spazio di un mese, di tal che allegarlo dopo tal periodo di tempo è opera tutta vana, ed inutile, che la legge niente valuta. Così l' Imperador Giustiniano generalmente stabilì: *intra triginta tan-*

(1) *L. 3. Cod. de apoch. pub.*

tantummodo dies post hujusmodi securitatis expositionem connumerandos exceptionem non numeratæ pecuniæ posse objici: ut, si hi transacti fuerint, eadem securitas a judicantibus omnibus modis admittatur: nec ei liceat, qui securitatem exposuit, post accessum memoratorum triginta dierum non esse sibi solutas pecunias, vel alias res dicere. Illo videlicet semper observando, ut in quibus non permittitur exceptionem non numeratæ pecuniæ opponere, vel ab initio, vel post taxatum tempus elapsum: in his nec jusjurandum offerre liceat (1).

Egli è ciò tanto vero, che la legge attribuisce tal vigore a cotesti biglietti di *saldo* o sia di sicurezza, che non si ammette contro alle medesime eccezione alcuna di *non numerata pecunia*. In somma colui che l' ha ricevuto una volta, acquista una compiuta e permanente tranquillità, lieto di non potersegli recare più molestia veruna: *securitatibus, quæ publicarum functionum gratia sive in solidum sive pro parte solutæ esse conscribuntur, nullam exceptionem non numeratæ pecuniæ penitus opponi concedimus* (2). La legge, la quale vuole che si proteggano i cittadini, crede essere una manifesta soverchieria andar rimucinando tali cose, e quindi a ragion veduta presume, che il voler contradire le quietanze ricevute, ed i biglietti di sicurezza dati fuori da qualunque ramo di amministrazion fiscale, nasca da un principio odioso d' avidità, ed ingordigia, che affatto non si comporta. Tanto gl' interpreti, che gli scrittori del foro convengono, che sia savia e sensata la determinazion della legge, e ne contestano l' acclamata dottrina. Mi piace quì trascrivere ciò che dice il Perezio: *his itaque, qui semel securitatem accepit, qua constat functionibus publicis satisfecisset, non debet amplius molestari, aut iterum ad-*

di-

(1) *L.* 14. *C. de non numerat. pecun.*
(2) *L.* 4. *dict. titul.*

discussionem rationum initarum adstrîngi (1), *quod ita constitutum, ne expunctæ, & redditæ rationes fiant immortales. Facit quod apocha solemniter confecta, & data supponat realem solutionem, & rationem discussionem procepisse; cum non prius solvendi detur quam relata descriptaque sit in libris rationum publicarum* (2). *In quibus nihil scribi licet, quod non mature discussum, & præsenti pœcunia solutum sit. Nec enim in rebus fiscalibus habetur fides de prætio* (3). Consuona alle istesse idee il nostro Caravita, grave e dotto scrittore di ragion criminale. *Præterea definivere Principes omnem ad publicanorum, & exactorum proripiendam rapacitatem eos, qui trium annorum superiorum dederunt apochas de recepto, quæ præsens tempus exactionis respiciunt, quo controversia cœpta est, pro tributis ad annos præteritos haud conveniendos. Nihil in eosdem valere exceptionem non numeratæ pecuniæ. Præsumitur jure optimo qui nova tributa solvit, solvisse antiqua; quis enim credet sagacem creditorem tam imprudenter adeo se gessisse apochis in conscribendis trium annorum sibi cohærentium, ut contra morem aliarum exactionum præsentis temporis mentione? Nisi exactor, aut apparitor id quod reposcit manifesta gestorum assertione ostenderit, sibi deberi* (4).

Poste queste massime indubitate di soda giurisprudenza io non so per qual bizzarrìa il Marchese D. Matteo Ruoti abbia voluto mettersi al cimento d' una dimanda così azzardata. Se il Dottor Caputo è garentito da reiterati biglietti di sicurezza indicanti il saldo del suo presunto debito, se tali biglietti sono per legge di tanta efficacia, che contro d' essi non vi è eccezion che vaglia, nè ragion che possa ribatterne la fe-

(1) *L.* 11. *Cod. de Apochis.*
(2) *L.* 11. *Cod. de discuss.*
(3) *Peret. in Cod. lib. X. Tit. XXII.*
(4) *Caravit. Instit. Jur. Crimin. lib. IV. de residuis.*

fede, chi è mai colui, che oserebbe contendere, che la intrapresa del Marchese Ruoti è la più strana e sconsigliata del mondo?

Ma egli ritorna a' certificati, che tanto gli sono a cuore. Insistendo su d' essi trascorre a dire, che que' biglietti di sicurezza, o di saldo si notavan a vuoto, e ciò per condiscendenza dell' Ispettore, il quale in grazia de' postieri permetteva che si dessero fuori i biglietti di saldo, e facea soltanto notare dal Cassiere il debito residual di ciascuno. Noi dianzi abbiam rilevato l' indecenza di questo linguaggio, che la gravità di questo supremo Tribunale non dee tollerare, siccome non merita ascolto colui che allega *propriam turpitudinem*. Noi ne abbiam dimostrato inoltre la incoerenza, giacchè avendo il Dott. Caputo soddisfatto la resta dell' estrazioni sino a tutto Luglio 1792, non deve per l' estrazioni antecedenti soffrire alcuna molestia. Ma vi è altro dippiù contro il Marchese Ruoti. Io chieggo in grazia a lui, che dica in cortesia qual fede meritar potrebbe quel che s' è notato dal libro maggiore su i libri dell' Impresa circa il debito de' postieri. Quando si voglia prescindere da ogni altra riflessione, è da por mente, che siccome tali notamenti si fanno senza l' intelligenza de' postieri, non possono in conseguenza esser loro di alcun pregiudizio. Può esser mai obbligatorio contro ad essi quel che è venuto talento di scrivere in que' libri agli Uffiziali benchè d' ordine dell' Ispetore? Può far pruova contro di essi cotesto registro? E chiaro per legge, che il Fisco malgrado l' ampiezza de' suoi privilegj, nè altra cospicua persona, può pretendere che si presti fede a proprj registri, rendendo altri a tal modo suoi debitori. La legge romana ce ne assicura: *exemplo perniciosum est, ut ei scripturæ credatur, in qua unusquisque adnotatione propria debitorem sibi constituit, unde neque Fiscum neque aliquem*

quem quemlibet ex suis adnotationibus debitum probare oportet (1).

Or se tal privilegio al Fisco non compete, come può pretendere il Marchese Ruoti, che si presti fede a que' notamenti fatti scrivere a suo capriccio su i libri di cassa dell'Ispettore, il quale contro la forma dell'istruzione del Lotto poteva a tal modo rendere suo debitore chiunque gli sarebbe piaciuto?

Il debito de' postieri allora è legittimo, quando pareggiandosi da' Razionali il conto del loro introito colle partite di discarico, risulta che l'introito supera l'esito. Quando ciò si fa su i libretti de' postieri deducendosi le vincite, le provisioni, e gli storni, allora il risultato che caccian fuori i Razionali, fa piena feda contro i postieri. Tranne questo caso determinato dalle Reali istruzioni, qualunque cosa si notasse su i libri dell'Impresa, non può certamente obbligare i postieri, e rendere deteriore la loro condizione: *exemplo pessimum est*, dice la legge. Sarebbe cosa di tristo esempio pretendere il contrario, s'indurrebbe una infausta idea d'ingordigia, che ogni amministrazion fiscale deve allontanare gelosamente.

Non è da omettere, che nell'istromento di convenzione conchiuso tra il Cassiere Cestari, ed il Ruoti, si enunciano cinque partite di esiti fatti dal ridetto Cestari. Tra di esse vi è quella di ducati 286. per introiti vuoti fatt'in benefizio di alcuni postieri. Di tal natura si fa supporre il debito di Caputo, che secondo i certificati si dice risultare pagato col denaro di Cestari per attrasso di estrazione. Or questa partita col divisato istromento fu transatto dicendosi, che rimaneva a carico di Cestari senza poter molestare. Dunque Ruoti non ha dritto di poter agire (2).

Ma

(1) *L. VI. C. de probation.*
(2) *Fol. 13. in Calc.*

Ma quante altre riflessioni più importanti non ci si presenterebbero ancora esaminando la strana guisa, con cui si vuol far nascere il credito contro D. Nicola Caputo? Noi facciamo questo sagrifizio alla brevità; se non che crediamo interessante rimarcarne una sola, che vale per mille. Il defunto Ispettore Marchese Ruoti nel dare in Regia Camera il suo conto dell'amministrazione tenuta de' Regj Lotti, annoverò le rubriche di ciascun Postiere in ciascuna estrazione rilevando gl'introiti colli discarichi rispettivi. Or nel conto dato da lui relativo all'anno 1792. si descrive l'introito fatto dal postiere Caputo in tutte quelle quattro estrazioni, donde secondo il certificato novellamente prodotto risultò il preteso debito del sudetto Caputo. Ma cosa mai si legge in detto conto dato alla Regia Camera? Si legge appunto, che il Caputo non lasciava alcuno avanzo, o resta, avendo tutto esattamente pareggiato co' discarichi, ed il contante soddisfatto alla Regia Corte. Or a vista di un documento sì limpido, e solenne, confesso il vero, io non so concepire come sia potuta sorgere in mente all'attual Marchese Ruoti, l'idea di quest' immaginario credito. In faccia a questa publica e solenne dichiarazione del defunto Marchese Ruoti, che contesta il totale adempimento del Caputo, non è una splendida temerità, che l'erede di lui voglia fingerlo debitore in forza di notamenti congegnati a capriccio, ed a compiacenza? Se ogni confessione giuridica è sacra ed inalterabile; quanto più dee dirsi tale quella che fece l'Ispettore Ruoti al cospetto del Tribunal della Camera, dando conto al Tribunale, ed al Fisco della sua condotta, ed amministrazion tenuta (1).

Co-

(1) *Copia &c.* — All'Ill. Marchese Sig. D. Ottavio Avena Avvocato Fiscale del Real Patrimonio.

Il Dottor Niccola Caputo supplicando espone ad V. S., come

Cotesti conti dati in Camera approvati dal Tribunale, acquistano il grado di pubblici registri, e la pruova che ne risulta è potentissima, e somministra la moral certezza. *Census & monumenta publica potiora teſtibus esse Senatus censuit*. Egli è dunque una salvaguardia sicura per D. Nicola Caputo, contro a cui non vi è pruova che vaglia, nè ostacolo che gli resiste. Se poi il Marchese Ruoti per far nascere il credito finga una specie d'in-

come per la causa, che si agita in Regia Camera coll' Illustre Marchese D. Matteo Ruoti erede del defonto suo fratello fu Ispettore della Regia Impresa de' Reali Lotti, li bisogna fede da' magnifici Ufficiali del Regio Archivio di detto Tribunale della Regia Camera, qualmente dai bilanci prodotti ne' conti del Real Lotto di Roma in Napoli presentati da detto passato Ispettore Ruoti, per le quattro Estrazioni de' 12. Gennaro — 16. Febraro — 29. Marzo — e 10. Maggio dell' anno 1792. si porta saldato l'introito fatto nel posto, che allora stava intestato al Supplicante sotto il n. 44. colle partite di storno, provisione, accertati, e contanti introitati in Cassa: quali bilanci sono sottoscritti dai Razionali d'allora di detta Regia Impresa; e perchè ricusano fare una tal fede senza l'ordine di V. S., la supplica perciò compiacersi di dare detto ordine; e lo avrà &c. — *Die 19. mensis Aprilis* 1804. *Neapoli* — *Fiat petita fides, veritatis, verum ante subscriptione ost.*" — AVENA.

Si fa fede per me sottoscritto Regio Archivario, e Sopraintendente onorario de' Reali Archivj della Regia Camera della Sommaria, come avendo riconosciuto il volume intitolato — *Roma, Bilanci Generali n. 9.* dall' Estrazione de' 13. Ottobre 1791. per tutta quella de' 6. Settembre 1792., di commessa del Magnifico Razionale D. Casimiro de Cristofaro, che nel grande Archivio

d'intrigo, e di cabbala, che dice essersi fatta dal defunto Marchese per far comparire pagato quel che non si pagava, egli ciò dicendo fa disonore a se stesso, fa torto alla memoria del defunto, fa pregiudizio alla verità, che si è da noi rilevata, ed incontra l' ostacolo potentissimo della legge, la quale non comporta, che colui il quale ha ricevuto il *saldo*, o sia il biglietto di sicurezza soffra veruna molestia da chicchesia.

---

vio di detta Regia Camera si conserva; nel medesimo, e propriamente nel bilancio generale dell' estrazione di Roma de' 12. Gennaro 1792. sotto la rubrica -- *Dal* 36. *al* 70., *e Casa* sotto la dipendenza del magnifico Razionale D. Pasquale Ugolino si porta la seguente partita

Introito	*Da Cassa*	*Resta precedente*	*Storno*	*Provisione*	*Accertati*	*Contanti*
531. 67.	- - - - -	- - - - -	7. 05.	20. 98.	65 ——	438. 64.

E sotto la Rubrica di resta, non si porta somma alcuna.

In detto volume nel bilancio generale dell' estrazione di Roma de' 16. Febrajo 1792. sotto la rubrica -- *Dal* 36. *al* 70., *e Case* sotto la dipendenza del magnifico Razionale D. Pasquale Ugolino, si porta la seguente partita

Introito	*Da Cassa*	*Resta precedente*	*Storno*	*Provisione*	*Accertati*	*Contanti*
272. 24.	- - - -	- - - -	8. 65.	10. 54	55. 30.	197. 65.

E sotto la rubrica di resta, non si porta alcuna somma.

E nello stesso volume, nel bilancio generale dell' estrazione di Roma de' 29. Marzo 1792., sotto la Rubrica

sia. In somma in ultima analisi amerebbe il Marchese Ruoti, che su d' imaginarie escogitazioni si formi un' opinione a rovescio della realità, volendo che a fronte di tanto dichiarazioni di effettivo pagamento, prevalga l' idea di un intrigo, che fa vergogna nel dirlo, e non è avvalorato da solida pruova. Egli

---

ca. — *Al* 36. *al* 70., *e Casa*, sotto la dipendenza del magnifico Razionale D. Pasquale Ugolino, si porta la seguente partita

Introito	*Da Cassa*	*Resta precedente*	*Storno*	*Provisione*	*Accertati*	*Contanti*
332. 61.	- - - - -	- - - -	4. 83.	14. 75.	43. 75.	269. 28.

E sotto la rubrica di resta, non si porta somma alcuna.

E finalmente nel riferito volume, nel bilancio generale dell' estrazione di Roma de' 10. Maggio 1792., sotto la Rubrica — *Dal* 36. *al* 70., *e Casa*, sotto la dipendenza del magnifico Razionale D. Pasquale Ugolino, si porta la seguente partita

Introito	*Da Cassa*	*Resta precedente*	*Storno*	*Provisione*	*Accertati*	*Contanti*
181. 13.	- - - -	- - - -	3. 87.	7. 98.	39.	130. 28.

E sotto la Rubrica di Resta, non si porta somma di sorte alcuna.

Quali riferiti bilanci si vedono sottoscritti dai respettivi Razionali.

Siccome il tutto con chiarezza apparisce dal riferito volume, al quale è dato dal detto Real Archivio il dì 24. Aprile 1804. — *Vidit Avena Fiscus* — Francesco Orlando Archivario, e Sopraintendente de' Reali Archivj.